

# Sull'autoriciclaggio incertezze destinate alla Cassazione

di Andrea R. Castaldo

A più di un anno dall'entrata in vigore, l'autoriciclaggio balza agli occhi per lo scandalo dei Panama papers. *Nomen omen*, per dirla con il brocardo: il reato tradisce le origini. Non a caso il battesimo coincide con la legge 186/2014, destinata all'emersione e rientro dei patrimoni illecitamente detenuti all'estero (la "voluntary disclosure"). Cosicché, la preannunciata volontà del fisco italiano di setacciare le liste panamensi alla ricerca dei contribuenti evasori comporrà a cascata la perseguibilità pressoché automatica per condotte di self-laundering.

Ma procediamo per ordine. La recente politica criminale in materia economica si distingue per tratti persino monotoni nella loro ripetitività: intanto, l'aspetto governocentrico, che relega il Parlamento a recettore di scelte eterodirette; ancora, la cinica esigenza di far cassa, cioè l'asservimento delle modalità e del contenuto dell'incriminazione a obiettivi di invarianza di bilancio, anzi di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive. Infine, il disagio linguistico condensato in formule oscure con inevitabili ricadute quanto a certezza del diritto. Il "vissuto" degli ultimi anni lo testimonia: lo spacchettamento della concussione con l'induzione indebita, il falso in bilancio, la clausola deflattiva della particolare tenuità del fatto (e l'elenco potrebbe continuare) scontano un imprinting macchinoso, con l'effetto a cascata di rimettere alla giurisprudenza l'esatto perimetro applicativo, spesso attraverso interpretazioni creative. La degenerazione del sistema si tocca con mano nel disallineamento delle pronunce, tale da invocare il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione per dirimere il contrasto. Emblematica la punibilità del falso valutativo, rientrata dalla finestra, a fronte delle opzioni (almeno formali) legislative. Facile allora prevedere medesima sorte per l'autoriciclaggio, che ricorda il tentativo del barone di Münchhausen di salvarsi dalle sabbie mobili afferrandosi per i capelli.

Ciò poiché, semplificando, il reimpiego nel circuito economico dei proventi di un delitto-presetto a opera di un unico autore risponde all'esigenza, astrattamente condivisibile, di evitarne l'inquinamento con

l'ingresso di denaro sporco. Lo scopo di protezione del mercato si scontra tuttavia con la descrizione di una condotta tipica tale da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

L'avverbio «concretamente», introdotto dalla riforma e assente nel riciclaggio, se funzionale al recupero di una decettività significativa in termini di offensività, risulta distonico però rispetto al bene giuridico tutelato, strizzando l'occhio verso obiettivi di salvaguardia dell'amministrazione della giustizia. Il baricentro dell'autoriciclaggio e del tipo criminologico sotteso si inclina ormai verso il reimpiego da evasione tributaria. Se inoltre è condivisibile il range sanzionatorio (2-8 anni di reclusione) minore a confronto del riciclaggio (4-12 anni), dovendosi temere di più chi smacchia l'abito rivolgendosi alla lavanderia specializzata anziché ricorrere alla lavatrice di casa, il punto debole della riforma si annida nella causa di non punibilità di cui al quarto comma, riferita alle «condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o godimento personale». L'oscurità semantica è pari alla tortuosità logica. Innanzitutto per l'incipit «fuori dei casi di cui ai commi precedenti» (forse da intendersi al contrario «nei casi»). Inoltre, per la curiosa creazione di un'eccezione (comma 4) all'eccezione (comma 1) che fa rivivere il principio generale di non punibilità; ancora, per l'inversione dell'onere della prova, a carico dell'imputato. E soprattutto per il carattere "personale" della destinazione, riferito al solo riciclatore o anche alla famiglia? E da considerarsi esclusivo o no? Con conseguenze non trascurabili. Così, una modesta vincita frutto di scommesse clandestine, utilizzata per giocare al lotto (attività speculativa) sarà punibile se sia stata condivisa con un amico, dando vita peraltro, nel caso di pluralità di puntate, a un autoriciclaggio a catena, con pene finali eccessive, confrontate con il peso dell'offesa. E il profitto di un insider trading utilizzato per l'acquisto di una barca non integrerà l'autoriciclaggio quando l'autore se ne serva unicamente per prendere il sole, anziché contemporaneamente noleggiarla il fine-settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ie i soggetti a cui saranno indirizzati

## CONTRIBUENTI INTERESSATI

iniziale per l'individuazione del valore, che dovrà essere integrato e comparato con le ricostruzioni giudiziarie, e anche l'accesso presso le banche e le agenzie di rating per gli accessi presso le abitazioni

I trasferimenti di immobili o di azienda effettuati da qualunque soggetto, quindi sia impresa sia persona fisica

aziendarie va operato solo a seguito di una indagine alla quale possano emergere significative anomalie. Se è già in corso un'attività istruttoria o di ricostruzione inductive, soprattutto se è rilevante, senza che sia previamente risultato ottenuto rispetto al profilo del contribuente e una ricostruzione credibile e realistica.

Le indagini finanziarie possono riguardare tutti i contribuenti sia priva sia impresa, e soggetti terzi come amministratori di società sui propri conti correnti personali, parenti o terzi collegabili al contribuente.

icolare attenzione al controllo dell'utilizzo dell'effettuazione di acquisti intracomunitari. Particolare attenzione a tutte le società cartiere attraverso la ricostruzione della catena dei rapporti tra il beneficiario ed agli effettivi registri della società con maggior frequenza alle indagini e non solo l'emersione delle violazioni commesse, ma anche le responsabilità a carico di qualunque titolo, nella catena

Si tratta di imprese operanti in ogni settore commerciale, siano esse persone fisiche titolari di partita Iva o persone giuridiche (società di persone o capitali).

te preziosa di informazioni per la ricostruzione contributiva del soggetto, soprattutto se le informazioni sono facilmente disponibili. Particolare attenzione allo studio, oltre ai casi di frode, saranno valutati per la selezione del controllo, soprattutto in presenza di anomalie e portino a ritenere che ci sia un'infedeltà del contribuente. Anche lo spesometro può aiutare a individuare le anomalie contenute negli studi di settore.

Riguarda tutti i contribuenti che svolgono un'attività di impresa o professionale soggetta all'obbligo di presentazione del modello di studi di settore.

io tenuti i contribuenti imprese o persone fisiche che forniscono i dati sui propri fornitori e incrociato dei dati dichiarati dai vari contribuenti delle informazioni contenute negli studi di settore. Particolare attenzione a individuare le posizioni che presentano anomalie in riferimento al principio di inerenza o di

Le informazioni desumibili dallo spesometro possono riguardare controlli su imprese o su persone fisiche rispetto alla loro capacità contributiva.

di trasferimenti secondo le indicazioni della legge sarà posta sulle ipotesi maggiormente anomale dei prezzi di trasferimento e, in particolare, che portano alla delocalizzazione di redditi che applicano un regime impositivo più

Riguarda le società che hanno rapporti con altre società del gruppo, con cui sono attuati scambi di prestazioni di servizi o di cessione di beni. Il controllo verifica il prezzo di trasferimento.

riali a una valutazione rispettosa dello stato contestazioni che non siano in linea con le disposizioni del Statuto dei diritti del contribuente e un approccio uniforme e coerente a tutte le centrali forniranno supporto alle autorità che verranno sottoposti alla sua base di applicazione e della nuova norma.

Può riguardare qualunque contribuente, sia privato sia impresa, che secondo l'ufficio ha adottato un comportamento privo di valide ragioni economiche, volto solo a un illecito risparmio fiscale.